



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN
USO DI LOCALI DI
PROPRIETÀ COMUNALE**

Approvato con delibera C.C. n.113 del 20/12/1999
Modificato con delibera C.C. n. 27 del 06/06/2005

Articolo 1

Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso di locali di proprietà comunale al fine di consentire lo svolgimento di iniziative e manifestazioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse.
2. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 58 e 64 del vigente Statuto Comunale intende promuovere e sostenere prioritariamente l'attività delle associazioni rivolta ad iniziative riconosciute utili per la promozione delle formazioni sociali e culturali.

Articolo 2

Locali adibiti alla concessione in uso

1. Per la concessione in uso a terzi richiedenti vengono individuati, in via ordinaria e non esclusiva, i seguenti locali:
 - sala ex consiliare
 - auditorium Scuola Media
 - sala Centro Civico Villanova posta a sud-ovest
 - sala riunioni del Centro diurno anziani
 - spazio coperto C.D.A.

Articolo 3

Capienza dei locali

1. Nei locali di cui all'art.2 è determinata una capienza massima:
 - sala ex consiliare: capienza massima 40 persone
 - auditorium Scuola Media: capienza massima 99 persone
 - sala Centro Civico Villanova: capienza massima 50 persone
 - sala riunioni Centro diurno anziani: capienza massima 24 persone.
 - spazio coperto C.D.A. : capienza massima 50 persone
2. La concessione in uso dei locali si estende ai servizi igienici.

Articolo 4

Finalità delle concessioni

1. I locali di proprietà comunale elencati nel precedente art.2 vengono concessi prioritariamente per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, culturale, socio-culturale, politico, dell'impegno civile, del tempo libero, di carattere ricreativo, sportivo e culturale (con esclusione delle fruizioni per attività sportive diversamente disciplinate), per assemblee condominiali, per mostre ed esposizioni promosse ed organizzate da enti, associazioni, gruppi.
2. L'utilizzo dei locali è concesso anche a singoli cittadini purchè le iniziative rispondano alle finalità di cui al 1° comma.
3. Le richieste d'uso di locali da parte di terzi, singoli o associati, non residenti a Bernareggio saranno prese in considerazione dopo il soddisfacimento delle richieste presentate da cittadini residenti in Bernareggio ovvero da associazioni, enti o gruppi aventi sede in Bernareggio.
4. La concessione in uso di locali a partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali ai sensi della legge 10.2.1993 n°515 è disciplinata dalle disposizioni di cui alla deliberazione C.C. n°22 del 25.2.1994.

Articolo 5

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di concessione in uso dei locali, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dell'Associazione, del Gruppo o dal singolo richiedente, dovrà essere

presentata alla segreteria comunale almeno 7 giorni prima della data della manifestazione o riunione, fatti salvi i casi di particolare urgenza debitamente motivati.

2. Nel caso in cui per le iniziative è previsto il rilascio di licenza o autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. le domande vanno inoltrate 40 giorni prima della manifestazione.

3. Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo della persona responsabile dell'organizzazione o dell'iniziativa; nei casi di cui al comma 2) dovrà essere presente, per tutta la durata della manifestazione, una persona designata dal responsabile dell'organizzazione, alla quale si farà riferimento per impartire disposizioni di servizio per l'uso delle strutture stesse.

4. Resta inteso che nei casi previsti dal 2° comma l'autorizzazione all'uso dei locali è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione.

Articolo 6

Modalità di concessione

1. L'ordine cronologico di ricevimento al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio di priorità nell'assegnazione delle concessioni, tenuto conto delle finalità disciplinate dal precedente articolo 4.

2. Per la concessione dei locali l'Amministrazione Comunale stipulerà di volta in volta con i richiedenti apposita convenzione (allegato B per le concessioni a pagamento; allegato C per le concessioni gratuite) per la definizione:

- della durata della concessione
- dell'attività da svolgere
- del canone di utilizzo
- della responsabilità delle parti.

3. La convenzione di cui al comma precedente è sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante dell'Ente, dell'Associazione, del Gruppo o cittadino richiedente e dal responsabile del servizio segreteria.

4. L'uso delle sale verrà concesso purchè i giorni ed orari richiesti non coincidano con riunioni già programmate; comunque le manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale e da altre pubbliche autorità avranno priorità sulle altre iniziative.

Articolo 7

Utilizzo dei locali

1. Per gli utenti l'ingresso ai locali deve essere gratuito.

2. L'uso degli immobili e mobili deve avvenire con la massima cura, senza arrecare danni.

3. Il concessionario è responsabile delle chiavi che gli saranno consegnate dall'ufficio segreteria prima dell'utilizzo ed al quale devono essere riconsegnate la mattina successiva.

Articolo 8

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà consentire l'accesso alla sala avuta in uso, e solo ad essa, salvo le pertinenze connesse con l'uso stesso.

2. A nessuno è consentito accedere ad altri locali dell'edificio.

3. L'uso dei locali dovrà avvenire osservando la massima diligenza.

4. Le iniziative svolte all'interno degli spazi concessi dovranno inoltre rispettare le norme di convivenza con coloro che usufruiranno di eventuali spazi attigui e con i residenti.

Spetta al Concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo degli spazi consentiti.

5. E' vietata l'affissione di manifesti, quadri o similari alle pareti, con qualsiasi mezzo; dovranno essere impiegati trespoli mobili o impalcature facilmente amovibili. Il concessionario risponde dei danni che dovessero derivare dall'aver consentito l'accesso ad un numero superiore a quello permesso.

6. Dovrà essere scrupolosamente osservato l'orario d'uso della sala specificato nella convenzione.

7. E' consentito l'accesso del pubblico alla sala, mezz'ora prima dell'inizio fissato per la manifestazione o riunione e trattenersi mezz'ora dopo l'orario fissato.

8. In ogni caso è vietato trattenersi in sala oltre le ore 0,30.

9. Il concessionario sarà inoltre responsabile, al termine della riunione, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura attenta dei vari ingressi, comprese le finestre.
10. La trasgressione a tali regole comporta l'applicazione della penale massima prevista.
11. Il concessionario provvederà al riordino dei locali.

Articolo 9

Responsabilità e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale è sollevata dal Concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose.
2. Nel caso di utilizzo dei locali per attività espositive, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione a tutela delle opere o beni esposti, salvo espressa dichiarazione del concessionario che gli stessi siano privi di significativo valore economico, fermo restando che il Comune è esonerato da ogni responsabilità. Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative (feste ecc.) il concessionario dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e al pagamento dei diritti SIAE ove necessario. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere all'acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative. L'allestimento delle predette esposizioni ed il ripristino dei locali è a totale carico del concessionario.
3. La gestione delle strutture concesse è a totale carico del concessionario, senza obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte del personale comunale.
4. Il responsabile del servizio segreteria può revocare la concessione, senza che il concessionario nulla abbia a pretendere a nessun titolo, per gravi inadempienze del concessionario alle norme regolamentari o nell'utilizzo delle strutture. Il responsabile del servizio segreteria può, altresì, sospendere o revocare in ogni momento la concessione ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale abbia necessità, a causa di esigenze pubbliche inderogabili ovvero per urgenti motivi di pubblico interesse, di disporre del locale dato in concessione; in tale evenienza il responsabile del servizio segreteria deve darne immediata comunicazione al concessionario, al quale spetta, esclusivamente, il rimborso della tariffa corrisposta per l'uso della struttura.
5. Il concessionario può recedere dalla concessione, previa comunicazione scritta da riceversi almeno 3 gg. prima della data fissata ai sensi dell'art.1373 del codice civile.

Articolo 10

Tariffe d'uso per le concessioni

1. Le tariffe per le concessioni in uso delle sale comunali indicate all'articolo 2, saranno deliberate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, in relazione ai costi unitari di utilizzo dei locali, assicurando in ogni caso il rispetto del rapporto legale di copertura dei costi, trattandosi di servizio a domanda individuale.
2. Le iniziative patrocinate dal Comune non sono sottoposte a tariffazione.
3. Le iniziative organizzate dalle Associazioni dal cui Statuto risulta l'assenza di scopo di lucro saranno soggette a tariffa agevolata.
4. Le iniziative delle Associazioni che beneficiano di contributi comunali non sono sottoposte a tariffazione.

Articolo 11

Penalità

1. Il presente regolamento deve essere rispettato da tutti i concessionari e da tutti i presenti nelle sale. Eventuali trasgressioni a queste norme ed a eventuali successive disposizioni impartite dal responsabile del servizio segreteria comportano l'addebito al Concessionario di una penale che varia da € 51,65 (cinquantuno/65) a € 258,23 (duecentocinquantotto/23) ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
2. In caso di inadempienze gravi potrà essere emesso un provvedimento di revoca della concessione o il diniego di concessioni future.
3. I suddetti provvedimenti non inficiano il diritto del Comune di rivalersi sul Concessionario per qualsiasi atto in danno ai beni del Comune stesso, compiuto da lui o da altri utenti soggetti alla sua vigilanza.